

CONSIDERAZIONI DELLA FISH SULLA BOZZA DI LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL NUOVO PEI

La FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap e le sue organizzazioni aderenti hanno analizzato la *bozza di linee guida per la redazione del PEI* di ciascun ordine e grado di scuola, che si rifanno ai modelli di Pei sui quali ultimi si era dato esito positivo in Osservatorio del 15 luglio 2020, ad eccezione della postilla inerente il fatto che l'indicazione delle ore per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione sia *“finalizzata unicamente a permettere al Dirigente Scolastico di formulare la richiesta complessiva d'Istituto ..”*. Infatti, tale postilla era stata sistemata nella Sezione *“Verifica Finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari”* solo dopo la ridetta seduta dell'Osservatorio e presentata così solo nella seduta del CTS del 16 luglio 2020, allorquando la FISH comunque aveva espresso parere assolutamente contrario rispetto alla stessa.

Premesso quanto sopra e stante quindi la configurazione dei modelli di Pei così come nel tempo analizzati insieme e comunque trasmessi in Allegato alla Convocazione della seduta dell'Osservatorio del prossimo 31 agosto, si vogliono esplicitare col presente documento una serie di rilievi rispetto a tale bozza di linee guida, specie laddove con queste sembrano introdursi elementi del tutto contrastanti o comunque assolutamente nuovi rispetto ai modelli di PEI.

In tale documento abbiamo indicato, volta per volta, la pagina a cui facciamo seguire le specifiche osservazioni, spesso anche proponendo una già ben determinata soluzione, indicata con un testo all'interno di un riquadro.

In ogni caso ci sono 3 punti che la FISH e le organizzazioni ad essa aderenti ritengono che vadano assolutamente modificati, considerando tali modifiche, nel senso anche proposto, assolutamente imprescindibili per poter fornire un parere positivo alla bozza di Linee Guida, perché ritenuti centrali, rispetto ad altri già condivisi, per l'attuazione di un innovativo sistema di inclusione; diversamente si perpetuerebbero alcune obsolete dinamiche che hanno dato prova di poca efficacia ed efficienza nell'intervento inclusivo.

Elementi imprescindibili

1. Il primo dei tre punti imprescindibili che si vogliono sottoporre all'attenzione del Ministero e dell'Osservatorio riguarda **la verifica di fine anno del PEI con la proposta sia del sostegno didattico sia dell'assistenza di base e per l'autonomia e la comunicazione.**

Opportunamente (seguendo anche la consequenzialità dello sviluppo dell'art. 7 del D.lgs 66/2017) nei modelli di PEI si è inserito che, alla fine dell'anno scolastico, oltre a alla

“valutazione finale del PEI” “con riferimento agli elementi di verifica delle varie Sezioni del PEI”, ci sia anche un **aggiornamento per l’anno successivo** delle Sezioni inerenti “Interventi per bambino/alunno/studente: **obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità**” (che nelle Linee Guida in sostanza vengono definiti “obiettivi trasversali” del PEI), oltre che un **aggiornamento dell’osservazione ed intervento sul contesto**, facendo discendere quindi da tutto questo processo la conseguente proposta di quantificazione delle ore dei sostegni (didattico, educativo, comunicativo).

Quindi, al di là della verifica del livello raggiunto di capacità e competenze e di quello non raggiunto (c.d. “debito di funzionamento”), vi è anche uno spazio perché il GLO valuti di porre per l’anno successivo “obiettivi” anche più ambiziosi, rispetto a quelli che sarebbero il naturale sviluppo rispetto agli obiettivi raggiunti nell’anno in chiusura, oppure che rilevi che pur raggiunti gli obiettivi dell’anno in chiusura e quindi raggiunto un certo livello di funzionamento, l’anno successivo necessiti anche solo per garantire un lineare sviluppo rispetto a step di apprendimento e di autonomia che nel caso di specie potrebbero essere assolutamente difficoltosi, un incremento di supporto per quello specifico anno; il GLO potrebbe anche verificare che il contesto ambientale nel successivo anno potrebbe presentare anche più barriere o più facilitatori e quindi discostarsi dalla semplice valutazione del livello raggiunto.

È questa infatti l’innovazione nella preparazione dell’anno successivo, ossia quella di non determinare più i sostegni sulla gravità o meno della disabilità ovvero solo sul c.d. “debito di funzionamento” (rilevato a fine anno rispetto alle abilità e competenze acquisite) e farne discendere automaticamente un certo numero di ore di sostegno didattico o di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, ma di valorizzare la competenza e la professionalità delle figure che compongono tutto il GLO nel momento in cui vogliono far rilevare in maniera oggettiva, circostanziata e strutturata uno scostamento rispetto ad un’ordinaria linearità rispetto al flusso finale dell’anno precedente.

Pertanto, non si comprende perché si sia introdotta l’allegato C che incasella automaticamente rispetto al solo “debito di funzionamento” e senza alcuna possibilità di scostamento, nei termini sopra detti, la proposta delle ore di sostegno didattico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione; né tanto meno si comprende perché il quantitativo massimo delle ore di sostegno didattico sia calcolato rispetto alla cattedra dell’insegnante di sostegno e che a questa sia altresì parificata anche la quantità massima di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione (un alunno cieco sarà supportato solo per una parte delle lezioni?).

L’ipotesi di contenere una tabella per la quantificazione del debito di funzionamento era già stata eliminata nell’Osservatorio del 15 luglio 2020 (che aveva appunto considerato di lavorare sulle sezioni sopra ricordate per costruire la proposta delle risorse umane), mantenendola solo per il caso in cui si parlava di primo accesso al percorso scolastico

inclusivo.

Pertanto, nel caso in cui si volesse mantenere la tabella di cui all'Allegato C occorrerebbe innanzitutto sviluppare i range sia del sostegno didattico che dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione secondo fasce di ore più ampie, anche per eventualmente coprire l'intero orario di frequenza quanto meno prevedere un secondo riquadro in cui indicare la possibilità che in maniera circostanziata, oggettiva e strutturando tutti gli obiettivi e l'osservazione e gli interventi sul contesto, si possa formulare eccezionalmente un' ipotesi di scostamento, in più o in meno, rispetto al range di ore di sostegno didattico e di assistenza specialistica. Tale proposta comunque dovrà essere assolutamente strutturata e frutto di un percorso di assunzione di corresponsabilità da parte dei vari partecipanti del GLO, eventualmente anche valutata dal Dirigente Scolastico nella sua congruità rispetto alle risorse scolastiche inerente il Piano per l'inclusione, nel sentire il GLI (come previsto dall'articolo 10 c. 3 del dlgs 66/2017) e nella costruzione della richiesta delle risorse all'Ufficio Scolastico e all'Ente Locale.

Solo dimostrando la congruità dello scostamento, a seguito di un articolato processo di costruzione della proposta di ore, potrà sia darsi valore alla personalizzazione e contestualizzazione della progettazione sia elidersi eventuali disfunzioni, rendendo intellegibile a tutti il percorso di costruzione e quindi riducendo qualsivoglia contenzioso sul punto.

2. Il secondo aspetto inerente tale vicenda risiede nella **necessità di rendere co-protagonisti i genitori in queste scelte**, visto anche che si fa una "scommessa" rispetto ad obiettivi più o meno ambiziosi rispetto al naturale decorso, considerando anche fattori importanti (emotività nei compiti a casa, ecc.) che possono incidere positivamente o negativamente su questa valutazione prognostica. Ciò anche al fine di verificare se si possa, per esempio, portare l'alunno ad una programmazione più vicina ai modelli ministeriali, ecc.

Si evidenzia, al riguardo, sia la palese violazione di legge con riguardo alla Convenzione ONU, L. n.18/2009, ed al dlgs 66/17, sia l'inopportunità amministrativa dal momento che sarebbe la prima volta dall'inizio dell'inclusione scolastica italiana, che un Ministro sopprime il voto nel GLO alle famiglie, voto che era stato riconosciuto in modo unanime ed indiscusso da tutti sino ad oggi.

Appare, poi, anomalo che proprio nella verifica finale del PEI, in cui si riconosce il diritto di sottoscrizione al genitore non vi sia invece la sua possibilità di votare a pieno titolo sugli aspetti sopra ricordati, mentre nel corso dell'anno, a partire dal PEI di inizio anno, abbia poteri di voto, senza sottoscrizione (al di là poi delle osservazioni che nel resto del documento si fanno anche su questa mancanza di firma al pei iniziale).

Del resto, occorre far presente che:

- i genitori sono parte attiva ed imprescindibile nei GLO e degli stessi PEI (laddove la norma avesse voluto modulare la partecipazione, lo avrebbe fatto espressamente, come in altre occasioni)
- nell'innovativo impianto adottato con il DLgs n. 66/2017, come sopra detto, l'individuazione delle proposte di ore di sostegno didattico è il corollario di quanto condiviso con i genitori rispetto agli assi su cui lavorare (anche in base del debito di funzionamento e agli obiettivi posti) e sarebbe quindi immotivato a quel punto, nella sola quantificazione della proposta delle risorse per realizzare ciò, adottare una simile restrizione finale nel processo di costruzione del tutto;
- paradossalmente avrebbero diritto di voto le figure esterne non retribuite, ma non i genitori;
- laddove ci fossero motivate incongruenze e discordie tra le parti, si dovrebbero attivare tutte le forme di accomodamento ragionevole e arrivare ad una indicazione finale condivisa dunque confermata e corresponsabile.

3. Terzo ed ultimo aspetto che riteniamo assolutamente imprescindibile è quello inerente la **scelta di esoneri da alcune materie o l'attività esterna alla classe**. Relativamente alla prima situazione occorre ribadire che debba essere superata, come del resto già nei modelli di PEI approvati, sia la terminologia (*esonero*) che contestualmente la metodologia che la sottende. Esonerare un/una alunno/a da una qualsiasi disciplina significa in realtà "esonerare" quel/quella docente della relativa disciplina a farsi carico del/ della alunno/a in questione, e questo non è più tollerabile in una Scuola dell'inclusione che stiamo costruendo insieme. La prospettiva, da noi tutti condivisa, della valorizzazione dell'alunno/a, in qualunque condizione si trovi, ci aiuta infatti ad avere una rinnovata visione del contesto di apprendimento, proiettando all'adozione di sempre nuove strategie di didattica speciale, che tengano conto per esempio dei fattori ambientali, e di sostegni correlati. L'esonero totale di una disciplina è da considerarsi il fallimento completo di un qualsiasi tentativo di percorso scolastico personalizzato che metta ognuno nelle condizioni di poter fare e di poter essere.

Pertanto, se nella scuola secondaria di secondo grado l'eventuale esonero si esprimerebbe direttamente con la costruzione di un PEI differenziato (motivando riduzioni, attività alternative etc.) nelle scuole secondarie di primo grado e primaria non si dovrebbe parlare di PEI differenziati ma personalizzati (motivando anche qui le eventuali riduzioni, rimodulazioni, attività alternative etc.).

Se infatti oggi, anche in una versione così rinnovata di PEI e relative Linee Guida, manteniamo ancora parole come "esonero da una o più materie" e offriamo agilmente ai docenti la possibilità di delegare completamente l'educazione (ogni docente è prima di

tutto un educatore) e la formazione anche di uno solo degli/ delle alunni/e di cui dovrebbe invece farsi carico, allora poniamo anche le basi perché un domani quello stesso alunno o alunna possa altrettanto agilmente essere considerato “ da esonerare” da un inserimento lavorativo e ancora da un percorso di Vita Indipendente. Questo non possiamo più accettarlo e proprio partendo dalla Scuola dobbiamo costruire interventi personalizzati e coprogettati, senza lasciare alcuno spazio a rischi di discriminazione, esclusione e negazione delle pari opportunità.

Relativamente alla seconda questione non può non rilevarsi che l'attività esterna alla classe può essere prevista eccezionalmente per limitatissimo tempo solo nel caso di oggettive, comprovate e particolari circostanze che manifestino la necessità di svolgere alcune particolari e specifiche attività fuori dalla classe per preparare l'alunno e/o alcuni compagni della classe a nuove e più intense attività (n.b. l'attività esterna alla classe potrebbe essere prevista anche solo per alcuni periodi dell'anno scolastico, per esempio prime 5 settimane di frequenza oppure a seguito di alcune temporanee necessità di consolidare alcune capacità/autonomie/apprendimenti).

Come sopra detto queste tre grandi questioni sono assolutamente imprescindibili rispetto allo stato dei lavori assunti, a cui aggiungiamo le varie osservazioni secondo il metodo sopra indicato.

Non si ritiene di poter proporre proposte emendative al testo del decreto se prima, appunto, non si individui l'esatto assetto delle linee guida.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SPECIFICHE

Pag.3

Non si comprende bene la distinzione tra disabilità ed altri BES, inclusi i disturbi specifici dell'apprendimento.

Nel 2010, con la promulgazione della Legge n. 170/2010, si è disciplinata una condizione diversa da quella della disabilità, quale quella dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), avviando una sempre maggiore attenzione e sensibilità nella direzione della personalizzazione dei percorsi di studio, che si è tradotta nella costruzione di un concetto più ampio di inclusione rivolto a tutti e non soltanto concentrato sugli alunni e studenti con disabilità. Infatti si è iniziato a strutturare il più ampio concetto di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), in cui far rientrare sia gli alunni con disabilità (con la loro specifica ed ulteriore normativa) sia gli alunni con DSA (con la specifica disciplina introdotta con la citata Legge n. 170/2010) sia gli alunni aventi altri disturbi evolutivi specifici o altri svantaggi di tipo socio-economico, linguistica, culturale, ecc, come meglio individuati dalla successiva Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012.

Con queste Linee guida ci si occuperà solo dei percorsi personalizzati per gli alunni con disabilità, attivati attraverso il PEI (Piano Educativo Individualizzato)

Ciascun alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare **bisogni educativi speciali** (per motivi fisici, biologici, neurobiologici, fisiologici, psicologici o sociali), per i quali le scuole devono offrire risposte adeguate e personalizzate.

Nei BES vi sono tre grandi sotto-categorie:



Pag. 5

Senza voler sottovalutare le competenze specifiche degli insegnanti, non si ritiene che ci sia una "competenza esclusiva" degli insegnanti nell'individuazione degli obiettivi educativi e didattici. Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 66/2017 è il Gruppo di lavoro operativo, composto anche dai genitori, dai componenti dell'UVM, dalle figure esterne all'istituzione scolastica che elabora ed approva il PEI, inclusi quindi gli obiettivi educativi e didattici. Come mai non potrebbe concorrere alla definizione di un obiettivo educativo l'educatore professionale che svolge l'assistenza per l'autonomia per quella determinata classe ed alunno con disabilità?

Fondandosi su tale spirito di collaborazione, nell'interesse primario dell'alunno/studente, saranno condivisi anche gli obiettivi educativi e didattici, ferma restando la specifica competenza di ciascuno dei componenti dei GLO (vedasi obiettivi specifici dell'apprendimento con conseguenze strutturazione del percorso disciplinare da parte di ciascun docente)

Pag.5

1) la valutazione è effettuata dai docenti, sulla base del piano educativo individualizzato
Forse la successione migliore sarebbe 2)- 4)- 1) – 3)

Pag. 6

Occorre riscrivere il secondo terzo periodo, visto che "esplicitare" sta per declinare gli interventi e le modalità di intervento rispetto agli obiettivi individuati nella precedente lettera, ma non vuol dire che questi non siano definiti in sede di redazione del PEI, perché in caso contrario allora anche la proposta delle ore di sostegno, la proposta dell'assistenza all'autonomia, ecc.. rimarrebbero tutti in mano ai soli docenti. Tra l'altro, per esempio, ad una programmazione differenziata c'è il diritto di veto della famiglia

Dopo il primo periodo inserire l'ultimo periodo e successivamente scrivere:
In base a quanto indica nella lettera c) si devono poi declinare gli aspetti di cui alla lettera d); infatti dati degli obiettivi si può poi declinare quanto sostegno didattico e con quali modalità ciò va erogato, nonché che tipo di programmazione e valutazione adottare

Pag. 8

È preferibile da subito chiarire tutte le figure imprescindibili, prima ancora di parlare di "figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica", ricordando da subito la partecipazione dell'alunno con disabilità ed il rappresentante dell'UVM, pur rimandando la specifica declinazione di tale partecipazione agli specifici e successivi paragrafi.

Dopo il secondo periodo inserire la seguente frase: Partecipano a pieno titolo altresì sia lo studente con disabilità sia il rappresentante dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare, secondo quanto meglio specificato nei successivi rispettivi paragrafi.

In seguito è meglio precisare prima le figure professionali interne, partendo dall'assistente di base e poi da altri eventuali altri docenti (es. quelli referenti per le attività di inclusione) che sono individuate come stabili nel GLO di un dato anno e poi le risorse esterne stabili nel GLO in un dato anno (vedasi l'assistente per l'autonomia), specificando solo alla fine che vi possono essere figure professionali esterne occasionali per singoli incontri.

Pag. 8

Il collaboratore scolastico che presta l'assistenza di base è una figura professionale interna

all'istituzione scolastica che interagisce con l'alunno con disabilità e quindi "deve" essere prevista la partecipazione dei collaboratori e non solo "può", come se dovesse essere autorizzata dal Dirigente, addirittura volta per volta

Occorre seguire l'impostazione indicata nel precedente box e quindi eliminare la frase "In tal senso, può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici."

Pag. 8

Si legge che: *"Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia. Se riscuote un onorario può eventualmente partecipare come soggetto esterno, senza diritto di voto"*.

Non si capisce perché se gli specialisti della famiglia ricevono un onorario non hanno diritto di voto, altrimenti sì. Questa distinzione non si spiega ed è inutile. Se il dubbio è che pagando l'esperto egli esprimerà opinioni coincidenti a quelle della famiglia e se non viene pagato invece sarà più "oggettivo", è un falso problema. Indipendentemente se siano pagati o meno infatti, la famiglia chiederà la partecipazione di specialisti privati dei quali condividono le posizioni, altrimenti non chiederebbero proprio la loro partecipazione al GLO.

Si ritiene gli specialisti privati non debbano mai avere diritto di voto, se non *"interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità"*. In caso in cui interagiscano hanno diritto di voto, indipendentemente dalla gratuità o meno della loro partecipazione al GLO.

Eliminare gli operatori Asl come esempio di personale esterno che "può" partecipare al GLO perché, come detto nell'apposito paragrafo successivo, essi "devono" partecipare come membri di diritto. La Asl che ha in carico l'alunno può essere diversa dall'UVM; di conseguenza si propone di togliere al quart'ultimo periodo di pagina 9 "Asl di residenza dell'alunno", perché questa partecipa (se diversa da quella dell'UVM) come figura professionali esterne, se continua ad averlo in carico.

Pag. 9

Su invito formale del dirigente scolastico e – in caso di privati esterni alla scuola – acquisita l'autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.

Pertanto l'UVM dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO? (qualora questa sia diversa)

Pag. 9 – Partecipazione degli studenti

(l'art 12 della l.18/09 però prevede che occorre rispettare anche l'autodeterminazione dei minori con disabilità; quindi occorrerebbe inserire anche qualche riga concernente le modalità di partecipazione per i minori di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)

In caso di disabilità intellettiva fare una verifica sulle reali capacità di autodeterminazione dello

studente, altrimenti potrebbe diventare un boomerang la sua partecipazione e discussione del proprio PEI.

Dopo il primo periodo si deve aggiungere il seguente:

Vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione o dalle migliori prassi in uso, relativi al sostegno/supporto nella presa delle decisioni (c.d. "autorappresentanza"), nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione sia del compito che si sta svolgendo con la redazione del PEI sia delle misure proposte (per es. linguaggio "easy to read", comunicazione aumentativa, prospettazione delle varie soluzioni tra cui scegliere, ecc.).

Pag.10

Si dice che, se il componente dell'UVM non potrà partecipare, si "manterranno i contatti in altro modo", che va però esplicitato.

La Asl "deve" partecipare all'incontro di GLO in presenza o, al limite, a distanza. Altrimenti si legittima la già alta latitanza delle Asl agli incontri di GLO.

Meglio scrivere: "e se impossibilitati a partecipare, interverranno anche in collegamento con sistema di videoconferenza"

Pag. 10 – Incontri del GLO-

Quando si parla di pei provvisorio all'inizio del paragrafo non è chiara la scadenza temporale degli altri incontri dell'anno. Più sotto, nell'elenco temporale, invece pare che il pei provvisorio di giugno vada redatto per tutti gli alunni (non solo quelli di primo anno) e poi viene definito entro ottobre (come dicevamo noi!). Le due parti del paragrafo perciò andrebbero rese più coerenti e chiare.

L'articolo 7 non prevede due convocazioni del GLO annuali e almeno una verifica periodica (anzi nella lettera h) dell'art. 7 si parla di "verifiche periodiche")

Nel primo paragrafo su Incontri del GLO occorre scrivere "e verifiche periodiche durante l'anno, da stabilire secondo gli obiettivi dati o per sopraggiunte nuove esigenze" e comunque tutte le volte che il variare della situazione o della condizione lo necessiti

Nell'incontro per la valutazione finale occorre precisare che, partendo dagli elementi desunti dal profilo di funzionamento, dai nuovi obiettivi nelle varie dimensioni e dall'osservazione del contesto così come modificatosi nel corso del precedente anno scolastico, individua le proposte per il sostegno didattico e delle altre risorse di supporto necessarie

Un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione (partendo dagli elementi desunti dal profilo di funzionamento, dai nuovi obiettivi nelle varie dimensioni e dall'osservazione del contesto così come modificatosi nel corso dell'anno scolastico in via di conclusione) delle proposte di sostegno didattico e di tutte le altre risorse di supporto necessarie per quello successivo.

Pag.11

“Organizzazione degli incontri e verbalizzazione”

La convocazione dovrebbe arrivare anche a chi non ha diritto di voto. Non si può presentare qualcuno all'incontro senza che sia stato convocato. E poi come verrebbe codificato il diritto o meno al voto?

L'istituzione scolastica definisce modalità adeguate a consentire in tempi rapidi l'approvazione da parte dei membri e l'eventuale rettifica dei verbali proposti.

Qualora la definizione ed approvazione del verbale non possa essere contestuale, l'istituzione scolastica definisce modalità adeguate a consentire in tempi rapidi (tendenzialmente non più di 5 giorni) l'approvazione da parte dei membri e l'eventuale rettifica dei verbali proposti. In ogni caso, possono alla fine della seduta sottoscrivere brogliacci, consegnandone copia ai partecipanti.

La frase: “Sulle questioni inerenti la didattica e la valutazione degli alunni ha diritto di voto soltanto la componente docente del GLO.” Sembra escludere totalmente la famiglia dal poter accettare o meno una programmazione personalizzata nel primo ciclo o (ancora peggio!) differenziata nel secondo ciclo. Ciò vorrebbe dire che la famiglia non può rifiutare in nessun modo il tipo di programmazione decisa dai docenti!! Il rischio è che alle superiori, per semplificarsi la vita, i docenti propongano molto più spesso di quanto sia realmente necessario una programmazione differenziata!! E la famiglia non potrebbe dire più nulla.

La valutazione finale per la promozione/bocciatura viene fatta dal consiglio di classe, ma l'individuazione di che tipo di programmazione svolgere e quindi che criteri utilizzare per la valutazione non possono certo essere di competenza esclusiva dei docenti. Rimane fermo quanto precisato per pagina 6.

Va eliminata la frase “Sulle questioni inerenti la didattica e la valutazione degli alunni ha diritto di voto soltanto la componente docente del GLO.”

Perché la firma del PEI di tutti i membri del GLO è prevista solo alla fine dell'anno scolastico, nell'incontro di verifica? Il PEI deve essere firmato al momento della redazione ad ottobre vincolando tutti a rispettarlo e poi va sottoscritto nuovamente ogni volta vi siano modifiche e nella verifica finale.

Senza firme non avrebbe alcuna validità giuridica.

Le firme di tutti i membri del GLO vanno apposte ogni qualvolta c'è una nuova redazione (quindi al PEI definitivo di ottobre, a quello eventualmente modificato in corso di anno e all'incontro di verifica, visto che anche in quella sede si pongono una serie di indicazioni per il PEI dell'anno seguente.

Pag. 11 – PEI Provvisorio

Anch'esso viene redatto da un GLO [...] nominato da chi? Convocato come?

Si ritiene che vi sia un PEI provvisorio per tutti e che al massimo si possa indicare il paragrafo di pag. 11 “PEI provvisorio per nuovi casi”, ossia per chi ha la prima certificazione ex lege n. 104/1992 (prima della fase a regime) / di disabilità in età evolutiva (col sistema a regime) ed intraprenda per

la prima volta il percorso scolastico. Mentre per gli altri casi si parlerà di “PEI provvisorio” a seguito della valutazione finale dell’anno precedente con l’individuazione (attraverso gli elementi desunti dal profilo di funzionamento, l’analisi del contesto rispetto a come esso sia mutato nel corso dell’anno scolastico e l’individuazione dei nuovi obiettivi per le varie dimensioni per l’anno successivo) delle risorse di sostegno, non solo didattico, utili (incluso eventuale materiale didattico e strumentazione).

Manca l’indicazione della Sezione delle varie dimensioni su cui lavorare, rispetto ai quali vanno fissati gli obiettivi, non giustificandosi altrimenti la richiesta di specifiche risorse con specifiche indicazioni (è rispetto agli obiettivi che si può individuare quali sono gli interventi e, per esempio, quante ore di sostegno didattico servono per raggiungere quegli obiettivi e quindi quelle che si propongono; per rimanere all’esempio, non necessariamente una valutazione finale dell’anno precedente che abbia evidenziato alcune carenze non possa per motivi assolutamente personalizzati – aver visto nelle ultime 4 settimane un positivo cambio repentino – far valutare il raggiungimento di maggiori e molto più alti obiettivi, con la valutazione se serva anche maggior sostegno didattico o altro)

Pag. 12

Indicare il clima familiare, incluse eventuali condizioni di stress, anche potenziale, il bisogno di sostegno e le aspettative della famiglia stessa, anche in ottica di perseguimento di obiettivi e di assi su cui orientare gli interventi, al fine di garantire il dovuto raccordo e la dovuta condivisione con la famiglia stessa.

Nel quadro informativo va valutato se indicare gli interventi ed attività extrascolastiche attive (ora nella sez.9), inserendo la seguente tabella in questa sezione:

Tipologia (es. riabilitazione, attività extrascolastiche, attività ludico/ricreative, trasporto scolastico etc.)	N° ORE	STRUTTURA	OBIETTIVI PERSEGUITI ED EVENTUALI RACCORDI CON IL PEI SCOLASTICO	NOTE (altre informazioni utili)
attività extrascolastiche di tipo informale (ad esempio supporto da parte di nonni, attività familiari contatti o gruppi attivi con i pari)	N° ORE	SUPPORTO	OBIETTIVI PERSEGUITI ED EVENTUALI RACCORDI CON IL PEI SCOLASTICO	NOTE (altre informazioni utili)

Pag.14 - elementi generali desunti dal profilo di funzionamento-

Si può declinare questa sezione con la seguente tabella

1. Elementi clinici	Sintesi di: diagnosi, comprensiva di livello di gravità della patologia e eventuali comorbidità o altre patologie associate. Prognosi attesa ed evolutività nel tempo.
2. Punti forza della persona	Sintesi di: Attitudini, interessi, preferenze, motivazioni, talenti, consapevolezza, perseveranza, resilienza, curiosità, autoefficacia, autostima
3. Descrizione delle capacità e delle performance	<p>Sintesi di: Descrizione dell'entità delle difficoltà in termini di capacità e performance nelle dimensioni Socializzazione/Interazione/Relazione, Comunicazione/Linguaggio, Autonomia/Autodeterminazione/ Orientamento, Cognitiva e dell'Apprendimento con particolare riferimento ad alcuni (due/tre) sottodomini "significativi" (nel caso del profilo di funzionamento già redatto occorrerà far riferimento alla declinazione della Tabella 4 delle Linee Guida del MdS).</p> <p>Occorre esplicitare il funzionamento tenendo conto dei fattori ambientali per l'inclusione scolastica (nel caso di profilo di funzionamento già redatto occorrerà far riferimento alla declinazione della Tabella 6 delle Linee Guida del MdS, secondo poi le graduazioni indicate nella Tabella 7 delle ridette Linee Guida-Graduazione dell'effetto dei fattori ambientali).</p> <p>La descrizione della capacità e della performance viene effettuata per ciascun sottodominio; inoltre sono presi in esame i soli fattori ambientali pertinenti le attività di ciascun sottodominio.</p>
4. Suggerimenti sui fattori ambientali necessari	Dati e suggerimenti per l'impiego dei facilitatori (nel caso del profilo di funzionamento già redatto occorrerà far riferimento alla declinazione di cui alla tabella 6 delle Linee Guida del MdS .
5. Competenze professionali, tipologie misure di sostegno, risorse strutturali per l'inclusione scolastica	Cf. D.Lgs. 66/2017 e s.m.i., art. 5, comma 4, lett. B)

Pag. 17 - Sezione 4

Esplicitare che le osservazioni sull'alunno possono arrivare da tutti i componenti/partecipanti al GLO. Proprio per integrare i punti di vista e le competenze differenti.

Descrivere lo/a studente/ssa alla luce di quanto i docenti possono aver già conosciuto negli anni precedenti, ma anche rispetto a quanto riferito dalla famiglia o dagli altri operatori presenti nel GLO: personalità, temperamento, attitudini, preferenze, passioni, competenze didattiche, altre competenze specifiche (uso del computer, abilità grafiche, ecc.), impuntature, strategie efficaci di relazione, suggerimenti di attività preferite o da evitare, ecc.

Pag. 20 – sezione 5-

Specificare gli obiettivi a breve (nel giro di un quadrimestre), medio (per l'anno scolastico in corso) e lungo termine (per più di un anno scolastico arrivando al massimo alla fine del ciclo)

Precisare che gli strumenti ed i metodi utilizzati possono essere le griglie di osservazione, le prove scritte, mentre i criteri sono gli indici oggettivi prefissati per misurare il miglioramento tra quando si è redatto il Pei e quando doveva essere raggiunto l'obiettivo prefissato (es. un criterio per verificare l'aumento della socializzazione è quella della verifica dell'aumento del numero di compagni con i quali l'alunno con disabilità interagisce rispetto all'inizio dell'anno scolastico o se i contatti sono spontanei ovvero stimolati da un adulto)

Pagine 22-23

“Fattori ambientali e ICF” analizza le indicazioni di contesto che possono emergere dal Profilo di Funzionamento fornendo suggerimenti per un eventuale adattamento in ambito scolastico. Va tenuto conto ed indicato che potremmo avere (e all'inizio ci saranno quelle) diagnosi funzionali.

precisare che oltre alle dimensioni previste nel profilo di funzionamento si possono determinare anche dall'esame della diagnosi funzionale, in caso di mancanza del primo.

La distinzione tra Fattori ambientali e ICF e barriere e facilitatori in un ambiente di apprendimento inclusivo va eliminata così come il paragrafo Fattori ambientali e ICF, visto che tale struttura rischia di confondere i componenti del GLO. Basta fare un unico paragrafo riprendendo la precisazione iniziale del primo.

Se proprio si vuole far un cenno ai fattori personali occorre innanzitutto ricordare che ICF non li considera (tanto è vero che viene citato un libro della Erickson su ICF –CY e non la classificazione internazionale) e che tali fattori personali già rientrerebbero più giustamente nella sezione 5 del PEI. Comunque in fondo a pagina 22 si può riprendere la considerazione sui fattori personali, indicata al terzo periodo di pagina 21 (semmai ricordando che c'è una specifica rilevazione anche nella sezione 5)

Pag. 26

Occorre precisare che gli interventi sul contesto devono anche considerare ciascun campo indicato nella precedente sezione 5, valutando quindi un eventuale allineamento nell'attivazione di un facilitatore o nell'eliminazione di una barriera con quanto previsto rispetto ai vari interventi e fissazione di obiettivi nelle varie dimensioni.

Pag.29

Non pare corretto parlare di "validità dei titoli di studio". Eventualmente parlare del diverso valore delle prove di esame (equipollenti o differenziate) e del conseguente diverso documento conclusivo del percorso di studi: diploma o attestato dei crediti formativi.

Pag. 29

Nel penultimo blocco della pagina precisare che oltre alle dimensioni previste nel profilo di funzionamento si possono determinare anche dall'esame della diagnosi funzionale, in caso di mancanza del primo.

Pag. 29

All'ultima frase, puntualizzare meglio

8.1 Infatti le azioni del team docente vanno indicati nella didattica non solo quando non è presente l'insegnante di sostegno ma sempre perché si devono coordinare e completare sempre per tutte le ore

Pag. 30

Occorre avere chiarezza circa la numerazione dei paragrafi, semmai spezzando il paragrafo 8.1 della scuola primaria ed inserendo anche un 8.2 prima del paragrafo 8.3
Si richiamano anche le ultime due osservazioni avanzate per pagina 29.

Pag.31

B1 – *se le differenze rispetto alla progettazione della classe sono contenute, può essere conveniente esplicitare solo le personalizzazioni apportate: riduzioni dei contenuti, semplificazioni o facilitazioni, eventuali obiettivi ridotti*

Si propone di sostituire il participio del verbo contenere con quello di limitare: se le differenze rispetto alla progettazione della classe sono limitate

Si propone: "Modificando la progettazione, cambiano quasi di sicuro anche i risultati attesi per cui la revisione dei criteri di valutazione ~~della~~ rispetto alla classe diventa di solito indispensabile.

B.3 **eliminare la parola “esonero”** tutti i docenti di qualsiasi disciplina devono occuparsi e farsi carico dell'alunno con disabilità, trovare trasversali contenuti e attività ma coinvolgere l'alunno nelle attività della classe. In tutti gli ordini di scuola. Invece l'eventuale non svolgimento completo di tutti i contenuti di una disciplina va esplicitato nel pei differenziato (punto C) spiegando eventuali attività alternative/integrative.

Nella primaria poi perché esonerare discipline? Tanto più non dare di default l'esonero delle lingue

straniere: perché?

Sostituire la parola *esonero* con *personalizzazione del percorso didattico*

Pag.32 par. 8.1

Si richiamano anche le ultime due osservazioni avanzate per pagina 29.

Pag.32 par. 8.2

anche nel caso in cui fossero gli stessi stabiliti per la classe, le personalizzazioni da mettere in atto per la somministrazione e lo svolgimento delle prove di verifica vanno indicate con chiarezza al fine di assicurarsi che la verifica avvenga secondo modalità efficaci ed eque. Oltre a garantire l'accessibilità e la fruibilità delle verifiche – specie se prevedono attività legate alla letto-scrittura, aspetto che rientra anche nella progettazione del contesto inclusivo – a titolo esemplificativo, si riportano alcune forme di personalizzazione che possono essere considerate [...]

L'intero passaggio andrebbe scritto meglio

Pag.33

Dopo “colloquio orale anziché prova scritta” aggiungere o il contrario

Dopo “domande chiuse anziché aperte” aggiungere o parzialmente aperte o prevedere un numero ridotto di domande aperte, magari solo l'ultima

Pag.34

Nel caso B3 in realtà nella secondaria di primo grado un eventuale esonero completo anche di una sola disciplina comporta il conseguimento non del diploma ma dell'attestato (titolo comunque valido per l'iscrizione alle superiori) **e questo va esplicitato, anche per rendere edotta la famiglia nell'individuazione della programmazione da seguire...** Il diploma di terza media in caso di esonero dalle lingue straniere è attualmente previsto dal dlgs 62/17 all'art. 11 solo per gli alunni con dsa, ma è stato subito chiesto che questa misura venisse modificata, anche da parte dell'AID (ASS. DISLESSIA). Non possiamo quindi accettarla per gli alunni con disabilità, anche perché non ha un riferimento normativo alla base.

Anche nel capoverso a cavallo tra pag. 40 e 41 bisognerebbe chiarire che gli alunni che nel primo ciclo svolgono gli esami "in tutte le materie" hanno diritto al diploma di terza media.

Pag. 35

Nel paragrafo 8.1 occorre far riferimento al Profilo di Funzionamento o nelle more della redazione di esso della diagnosi funzionale

Invertire la successione dell'esplicitazione degli obiettivi didattici diversi con quelli riconducibili alla classe

Pag. 36 - 37

colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, o il contrario [...] o parzialmente aperte o prevedere un numero ridotto di domande aperte, magari solo l'ultima.

Vedi osservazione precedente sulla "validità dei titoli di studio" meglio descritta con la diversità delle prove d'esame e del conseguente documento finale conseguito. Non appare corretto parlare di "validità dei titoli di studio". Eventualmente parlare del diverso valore delle prove di esame (equipollenti o differenziate) e del conseguente diverso documento conclusivo del percorso di studi: diploma o attestato dei crediti formativi.

Alla fine del penultimo capoverso, in cui si parla delle "prove equipollenti" riportare la definizione delle stesse contenuta nell'art. 6 comma 1 del DPR n° 323/1998 .

Pag.37

Si propone di eliminare tutta la serie di frasi in cui si rimette la decisione della programmazione differenziata al consiglio di classe, laddove viceversa sappiamo che i componenti del GLO, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, devono partecipare a tale scelta, in primis la famiglia (che ricordiamoci ha potere di veto sulla scelta di una programmazione differenziata).

Pag. 38

La scuola deve verificare che siano chiare ai genitori le conseguenze di ogni decisione presa in questo ambito, ossia cosa comporta l'accettazione del percorso differenziato ma anche quali possono essere i rischi di insuccesso a cui lo studente può andare incontro se deve sostenere valutazioni equipollenti, qualora si scegliesse un percorso riconducibile.

Negli anni successivi la continuazione del percorso differenziato viene considerata automatica, salvo diversa decisione del Consiglio di Classe, e non è più previsto il consenso dei genitori salvo diversa decisione del cdc nel qual caso è prevista collaborazione con i genitori"

Bisogna però fare attenzione che le linee guida non riportino una procedura diversa dall' OM 90, altrimenti si creerà solo confusione e fioccheranno i ricorsi delle famiglie che si rifaranno ancora

all'ordinanza, che, se effettivamente rimane in vigore, dovrebbe essere applicata in ogni sua parte e quindi, qualora la famiglia pretendesse il passaggio da un differenziato ad un semplificato senza l'accordo dei docenti, occorrerà far sostenere allo studente le prove di idoneità per gli anni in cui ha svolto un PEI differenziato (come appunto previsto dall'OM 90).

Pag. 39

In questi casi va specificato che per la disciplina in questione è stato deciso l'esonero e, di conseguenza, quali attività alternative vengono svolte in quelle ore, nonché come vengono organizzate e valutate. Se rientrano tra gli interventi connessi alle dimensioni del Profilo di funzionamento - Sezione 5 - le modalità di verifica, con relativi esiti attesi, dovrebbero essere già state definite, ed è sufficiente un rinvio.

...manca alcun riferimento al diverso oggetto di valutazione dei docenti per il sostegno. Infatti l'art 4 dpr n. 122/09 stabilisce che essi votano con riguardo al raggiungimento o meno degli obiettivi dell'inclusione scolastica, indicati nell'art 12 comma 5 l n. 104/92 che viene espressamente citato. Analoga norma era contenuta negli artt 2 per il primo ciclo e 6 per l'ammissione agli esami di maturità, che però sono stati abrogati dal dlgs 62/17)

Pag. 41

Con riferimento al secondo ciclo, il decreto 62/2017 riguarda il solo esame di Stato e non la valutazione intermedia, e il tema del PEI non è affrontato in maniera diretta, bensì trattato solo in relazione all'esame.

La valutazione intermedia deve seguire i criteri fissati per la valutazione da parte della commissione di esami; anzi sarebbe opportuno che all'inizio di ogni anno scolastico il glo deliberi il tipo di pei da adottare per quell'anno; in tal modo la valutazione adottata per l'ultimo anno deve essere quella che dovrà adottare la commissione di esami

Pag. 42

Un PEI "semplificato" significa che tali prove debbono essere costruite in modo tale da poter accertare il raggiungimento, sia pur a livello essenziale, di competenze e risultati / obiettivi di apprendimento *di un intero percorso scolastico, e non dell'ultimo anno*. Un raggiungimento che non può avvenire nell'arco del solo ultimo anno, se negli anni precedenti il percorso non è stato conforme a quello ordinario.

Si ribadisce l'opportunità di pretendere che, se la famiglia contro il parere dei docenti vuole un pei semplificato dopo che in precedenza l'alunno ha seguito un pei differenziato in qualunque momento del quinquennio delle scuole superiori, l'alunno debba sottoporsi e superare le prove integrative per gli anni in cui è stato valutato col pei differenziato.

Sarebbe da aggiungere nel capoverso a cavallo tra pag. 40 e 41 che gli alunni che nel primo ciclo svolgono gli esami "in tutte le materie" hanno diritto al diploma di 3 media. Altrimenti, se totalmente esonerati anche per una sola materia, debbono avere l'attestato. Infatti la personalizzazione sulle singole materie può essere molto spinta e ridurre gli obiettivi del PEI a

cose molto elementari (per es. colori o giorni della settimana nelle lingue straniere). L'effettuazione di una prova d'esame su questi obiettivi minimalisti permette il diploma, se non c'è nemmeno la possibilità di raggiungere questo obiettivo minimalista, allora si dia l'attestato.

Pag.44

Il Pei viene definito dopo alcune settimane dall'inizio dell'anno scolastico (mediamente 5-6) e vi è il timore che se ancora in quella sede non vi siano informazioni come nome dell'azienda, del tutor e delle figure coinvolte (incluse quelle per il trasporto da/per la struttura ospitante) non si riesca poi a completare il PCTO in maniera graduale nel corso dell'anno, ammassando anche una decina di ore alla settimana tutte insieme nel corso degli ultimi mesi dell'anno.

Del resto, una preventiva organizzazione anche per il trasporto da/per la struttura ospitante ed il personale di supporto va posta in campo per tempo anche perché coinvolge competenze pure degli Enti Locali (vedasi quanto detto dopo anche rispetto al paragrafo "Tipologia di percorso")

Pag.44

Paragrafo "tipologia del percorso".

La prima opzione "aziendale" è limitativa: sarebbe meglio chiamarla "in una struttura esterna"/ospitante. Infatti si potrebbe anche realizzare in un ufficio pubblico e non solo in un'azienda. Se non si può cambiare il titolo (come avevamo già proposto nel modello di pei) almeno esplicitare nelle linee guida che è un percorso fattibile in una qualunque struttura lavorativa esterna alla scuola.

Non è per nulla chiara la terza opzione "altro". Dovrebbero fare degli esempi più chiari.

Mancano l'esplicitazione nel pei dell'individuazione e dei nominativi del tutor scolastico e della eventuale struttura ospitante e l'eventuale organizzazione dello spostamento da scuola (o casa) alla struttura esterna e viceversa, nonché all'eventuale personale necessario per questo spostamento. Va richiamata l'attenzione su questi particolari sin dall'inizio, visto che bisogna organizzarsi anche con risorse degli Enti Locali.

Pag. 44 (tabella)

45 (obiettivi di competenza del progetto formativo)

Nella progettazione del percorso occorre specificare che gli obiettivi sono in correlazione con quelli del progetto individuale.

Infatti la relazione tra PCTO e progetto individuale non è solo quella di successione nel tempo (PCTO > Progetto individuale di vita), ma è anche una continua inter relazione anche durante il periodo scolastico tra l'uno e l'altra.

Di conseguenza il tutto va meglio esplicitato anche **nel paragrafo coinvolgimento della rete di collaborazioni dei servizi territoriali**, spezzando il penultimo blocco anche graficamente iniziando il nuovo periodo con "il PCTO può essere utile anche per sviluppare un progetto

individuale di vita anche nella fase successiva del percorso scolastico, infatti il passaggio dalla scuola alla vita adulta...

Pag. 45 - Monitoraggio e valutazione

Modificare la frase

Riportare gli indicatori che si intendono utilizzare sia con il monitoraggio in itinere sia per la verifica finale per misurare il raggiungimento progressivo degli esiti previsti rispetto agli obiettivi di competenza del progetto formativo sopra descritti

Pag. 46

Lo studente fa parte del GLO e può ovviamente esprimere osservazioni su tutti i contenuti del PEI, ma in questa fase può essere particolarmente rilevante cogliere e valorizzare il suo punto di vista.

Perché l'avversativo, sarebbe meglio mettere "soprattutto"

Pag. 47 – 48 Sezione 9

L'impostazione sembra portare al fatto che tale sezione viene compilata già a giugno per l'anno successivo, visto che si dice che l'organizzazione generale del progetto di inclusione di utilizzo delle risorse avviene "anche in vista di una responsabile e motivata definizione delle esigenze di sostegno e delle altre figure professionali che andranno specificate nella sezione 11". Altra frase da cui si desume ciò anche laddove si legge "tale informazione (ndr orario ridotto) risulta rilevante anche rispetto alla richiesta di risorse per il sostegno e l'assistenza da inserire nella sezione 11".

Pag. 47 – Tabella orario settimanale

Occorre prevedere orari anche a settimane alternate

Pag. 48 – Orario ridotto

Occorre precisare che:

- l'orario ridotto si può prevedere eccezionalmente solo nel caso di oggettive, comprovate e gravi circostanze che rendono l'orario intero pregiudizievole per la salute dell'alunno o per la possibilità di evitare comportamenti assolutamente problematici (derivanti da importanti stress psico-fisici);
- l'orario ridotto può essere previsto anche solo per alcuni periodi dell'anno scolastico (prime 5 settimane di frequenza oppure a seguito di gravi situazioni personali vissute dall'alunno).

Va precisato che non si considerano le assenze per malattia occasionali, anche se frequenti;

Pag. 49

Anche in questo caso occorre precisare che

- l'attività esterna alla classe si può prevedere eccezionalmente per limitatissimo tempo solo nel caso di oggettive, comprovate e particolari circostanze che manifestino la necessità di svolgere alcune particolari e specifiche attività fuori dalla classe per preparare l'alunno e/o alcuni compagni della classe a nuove e più intense attività.

- l'attività esterna alla classe può essere prevista anche solo per alcuni periodi dell'anno scolastico (prime 5 settimane di frequenza oppure a seguito di alcune temporanee necessità di consolidare alcune capacità/autonomie/apprendimenti).

Pag. 49 – Par. 3

Sarebbe opportuno precisare che tale principio deve valere anche per le scuole paritarie che di solito non possono rifiutare le iscrizioni di alunni con disabilità, pena la perdita della parità come stabilito dalla l.n. 62/2000, ma chiedono alle famiglie il pagamento del costo delle ore di sostegno; tale prassi è stata ritenuta illegittima dalla cassazione con la sentenza del 2014 che ha imposto alla scuola paritaria l'onere delle spese del sostegno e l'obbligo della restituzione alle famiglie delle somme a tal fine eventualmente già sborsate.

Pag. 49

Attenzione anche all'assegnazione del sostegno didattico a una o più risorse...cioè un insegnante per più alunni o più docenti per uno stesso alunno(?)

Esplicitare che l'assegnazione di un alunno a più di un docente di sostegno (ma anche a più di un assistente) dovrebbe essere una scelta residuale, solo per gravi esigenze organizzative interne. La continuità, come pure la non moltiplicazione di figure di riferimento è un fattore facilitante fondamentale e quindi da preferire, specie per le disabilità intellettive e relazionali in cui il rapporto personale che si viene ad instaurare è ancora più importante che per gli altri alunni.

Aggiungere alla fine: "e delle diverse mansioni e competenze delle altre figure presenti a scuola (docenti, assistenti per l'autonomia e la comunicazione)".

Occorre esplicitare anche che bisogna indicare il nominativo del/dei collaboratore/i scolastico/i individuati e nominati formalmente dal DS e la loro presenza temporale (anche se non oraria) che deve garantire la copertura dell'intero orario di frequenza dell'alunno.

Esplicitare nelle linee guida che va indicato anche se sono assegnati allo stesso alunno due figure: l'assistente all'autonomia e alla comunicazione e l'assistente alla comunicazione per disabilità sensoriali (tiflodidatta, interprete LIS, esperto di altra strategia di comunicazione (CAA etc.) per gli oralisti). Sono infatti figure di competenza di enti locali diversi e che possono essere presenti entrambi sullo stesso alunno. In ogni caso occorre esplicitare anche il nominativo degli operatori assegnati all'alunno. Anche in questo caso esplicitare di preferire una sola figura per tipologia di assistenza, piuttosto che vari operatori sullo stesso alunno, specie nei casi di disabilità intellettive o relazionali

Pag. 50 – paragrafi 4 e 5

Occorre precisare che alcune attività (supporto in mensa) possono potenzialmente rientrare sia in un'attività di mera assistenza di base (per chi per esempio non ha l'uso degli arti superiori) per cui occorre prevedere un collaboratore scolastico sia in un'attività educativa (per chi non conosce l'uso delle posate e deve e può essere educato in ciò). Quindi solo l'analisi del profilo di funzionamento e gli obiettivi individuati potranno indicare se il supporto è di base o volto all'educazione ed autonomia. Ciò dovrà essere chiaramente esplicitato nel PEI

Pag. 50 – paragrafo 7

In questo campo è possibile indicare interventi, supporti, iniziative e precauzioni da adottare per consentire la partecipazione – con il massimo livello di autonomia e sicurezza – alle uscite didattiche e alle visite o viaggi di istruzione organizzati dalla scuola per la classe di appartenenza. Inserire → Garantendo l'adeguata presenza di figure di sostegno laddove la situazione lo richieda.

Specificare che i mezzi di trasporto siano adeguati ed accessibili.

Aggiungere che l'accompagnatore dell'alunno con disabilità dovrebbe sempre essere un componente della comunità scolastica (docente, assistente, collaboratore scolastico, compagno maggiorenne) che preferibilmente già conosca l'alunno o, in caso non si trovi nessuno disponibile, una persona di fiducia indicata dalla famiglia, ma possibilmente non parente stretto (genitore, fratello, sorella, zio, nonno...) e che le spese per l'accompagnatore non possono mai essere richieste alla famiglia, ma devono sempre essere a carico della scuola che deve garantire in tutto e per tutto la partecipazione alla gita/visita/viaggio dell'alunno con disabilità nell'ottica della pari opportunità e della non discriminazione nei confronti dei compagni (quindi non deve pagare più di loro a causa della sua disabilità).

Pag. 52 - paragrafo "scuola secondaria di secondo grado".

Esplicitare che si tratta della certificazione delle competenze "per l'assolvimento dell'obbligo scolastico" (al 2 anno di superiori), altrimenti si può confondere con il "curriculum dello studente" da allegare al diploma o all'attestato finale, molto più assimilabile alla certificazione delle competenze previste in 5 elementare e 3 media descritte subito prima.

Pag. 53 – riferimenti giuridici- sezione 11

Aggiungere il riferimento alla sentenza del consiglio di stato n. 2023/2017 nella quale è previsto che il DS, in caso di riduzione del numero di ore di sostegno o di altre risorse da parte degli organi competenti, possa reiterare la richiesta motivandola ed inviare copia della stessa alla sezione regionale della corte dei conti precisando che, in caso di esito negativo delle controversie sollevate dalle famiglie contro tali riduzioni, egli non si ritiene responsabile degli eventuali danni erariali conseguenti alle spese di soccombenza dell'amministrazione .

Aggiungere pure la citazione delle sentenze della corte costituzionale n. 80/2009 e n. 275/2016 nelle quali è stabilito che non è legittima la motivazione della riduzione del numero di ore di sostegno e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione fondata sulla necessità delle esigenze di bilancio.

Pag. 54 – paragrafo Assistenza

Occorre precisare che alcune attività (supporto in mensa) possono potenzialmente rientrare sia in un'attività di mera assistenza di base (per chi per esempio non ha l'uso degli arti superiori) per cui occorre prevedere un collaboratore scolastico sia in un'attività educativa (per chi non conosce l'uso delle posate e deve e può essere educato in ciò). Quindi solo l'analisi del profilo di funzionamento e gli obiettivi individuati potranno indicare se il supporto è di base o volto all'educazione ed autonomia. Ciò dovrà essere chiaramente esplicitato nel PEI

Pag. 54- paragrafo Assistenza di base

Nel campo aperto destinato ai dati relativi all'assistenza di base si chiede di descrivere sinteticamente l'organizzazione prevista e necessaria, indicando anche eventuali bisogni di formazione considerando sia in generale le competenze o esperienze del personale addetto che le esigenze specifiche del soggetto da assistere.

Sono mansioni dei collaboratori/trici scolastici/che nominati formalmente dal DS, anche nel rispetto del genere degli alunni da assistere quando si tratti di igiene e cura della persona.

Pag. 54 – paragrafo su Assistenza specialistica

Indicare anche la proposta del numero di ore ritenute necessarie dal GLO per l'anno successivo, come peraltro già è scritto a pag. 58.

Esplicitare che sono mansioni delle figure garantite dagli enti locali.

Pag. 55 – paragrafo su esigenze di tipo sanitario

Le esigenze di tipo sanitario comprendono l'eventuale somministrazione di farmaci (quando il medico curante dichiara la necessità di un infermiere come stabilito dalle linee guida approvate con nota interministeriale 2313/2005) o altri interventi da assicurare, secondo i bisogni, durante l'orario scolastico.(ad es. la sostituzione di cateteri per alunni con incontinenza urinaria o fecale)

Pag. 56

Si ritiene che i genitori **partecipano**, non “possono” partecipare all'elaborazione della proposta e tra l'altro **a pieno titolo**.

In ogni caso, quando si afferma che, nella “proposta del numero delle ore di sostegno per l'anno successivo” i genitori (e gli studenti nella scuola superiore) non possono esprimere un voto sulla

quantificazione delle risorse essendo beneficiari dell'intervento" ci si dimentica che

- sono parte attiva ed imprescindibile nei GLO e degli stessi PEI (laddove la norma ha voluto modulare la partecipazione, come nei GLI lo ha fatto)
- laddove ci fossero motivate incongruenze e discordie tra le parti si dovrebbero attivare tutte le forme di accomodamento ragionevole fin da questo momento e arrivare ad una indicazione finale condivisa dunque confermata e corresponsabile.

Inoltre diventa assolutamente incomprensibile che "i genitori non possono esprimere voto sulla quantificazione del fabbisogno risorse", ma esprimono "parere nel verbale" quindi poi cosa firmano? Va eliminato altrimenti sarebbe un enorme passo indietro su tutto il lavoro fatto e volto alla coprogettazione e al ruolo del GLO, oltre che una contraddizione proprio sulla composizione ed il ruolo di questo gruppo finalmente riconosciuto da una norma primaria come la 104 che è stata modificata in questo senso.

Vanno eliminati il primo ed il terzo periodo di pagina 56

Invece nel quarto periodo di pag. 56 va meglio chiarita l'idea nuova del dlgs 66 che era proprio quella svincolare il numero di ore di sostegno dalla certificazione sanitaria, perché una disabilità grave come certificazione non necessariamente è grave dal punto di vista degli apprendimenti scolastici e, viceversa, una certificazione non grave può invece essere una situazione grave dal punto di vista degli apprendimenti scolastici. Tra l'altro, così come ora costruito il percorso del PEI, le esigenze di sostegno per l'anno successivo nascono anche e soprattutto dall'analisi del raggiungimento degli obiettivi dell'anno che si sta concludendo e dalle predeterminazioni degli obiettivi ritenuti da poter perseguire nell'anno successivo. L'individuazione di tali obiettivi e dei conseguenti interventi da adottare, anche in chiave di interventi sul contesto (relazione, organizzativo, di veicolo degli apprendimenti) porta a rendere assolutamente adeguata e motivata la proposta delle ore di sostegno didattico, non ancorandola più né alle mere condizioni di salute né al solo profilo di funzionamento, né addirittura ai soli traguardi raggiunti nell'anno precedente, potendo voler ambire per l'anno successivo, anche sulla scorta di indici assolutamente particolari (maturità raggiunta solo nelle ultime settimane di scuola, che pur non avendo portato l'alunno a colmare le varie carenze, fa ben sperare per step successivi anche di più alto profilo). Con un tale approccio è logico che vanno condivisi gli obiettivi gli interventi e quindi i supporti, anche con la famiglia volendo renderla non solo edotta, ma anche e soprattutto partecipe di tali scelte.

In tale ottica va anche precisato nel penultimo paragrafo di pagina 56 che una richiesta elevata di sostegno va adeguatamente e responsabilmente motivata (eliminando il carattere di eccezionalità, che nulla può avere a che vedere con la personalizzazione), soprattutto in base a quanto sopra ricordato.

Pag. 56 – quarto periodo

Occorre precisare che gli interventi di sostegno guardano prioritariamente all'alunno o all'alunna con disabilità per la costruzione di un contesto classe idoneo per l'apprendimento.

Pag. 56-57

Appare inappropriato il confronto di ore di sostegno tra l'uno e l'altro anno scolastico, visto che gli obiettivi e gli interventi potrebbero essere assolutamente eterogenei. Aver strutturato nell'anno passato degli obiettivi con poche risorse di sostegno ed averli visti raggiunti, non vuole gioco forza dire che per gli obiettivi del successivo anno (semmai stabiliti di alto profilo, per valutazioni riconducibili alle varie sezioni del pei richiamate) possano essere perseguiti con medesime o minori risorse di sostegno e viceversa.

Non si comprende come mai si dovrebbe adeguatamente motivare solo in caso di aumento delle ore di sostegno e non anche di una richiesta di minori ore di sostegno, che potrebbero danneggiare il perseguimento degli obiettivi del Pei e/o di classe, non creando le giuste e ponderate condizioni.

Tutto ciò si spiegherebbe solo se la Scuola oggi abbia in testa che:

- la richiesta di maggiori ore di sostegno sia sempre sostenuta dai genitori a prescindere dagli effettivi obiettivi ed interventi da realizzare che si condividono tutti insieme attraverso un processo valutativo articolato e ponderato;
- si debba motivare solo la spesa, perdendo di vista invece la costruzione motivata di un PEI che sia efficace ed efficiente veramente, non al ribasso.

Pag. 58

Partendo dalla frase "Ne derivano 5 condizioni, che sono in realtà rapportati alla "restrizione della partecipazione" secondo la prospettiva ICF, con riguardo alle "capacità" iniziali dell'alunno: assente, lieve, media, elevata, molto elevata" si costruisce un pressoché automatismo tra quanto indicato nel profilo di funzionamento (quindi in un documento redatto da una UVM quasi tutta sanitaria e le proposte di ore di sostegno didattico e supporto educativo. Ma perché ingabbiare con automatismi delle personalizzazioni che nascono da un'attenta analisi partecipata da varie componenti (soprattutto docente, familiari ed educativa) e tra essi condivisa in un patto di corresponsabilità, perdendo quindi la primazia del GLO anche in scelte che invece si ancorano ad altra? Perché ricondurre la necessità o meno di sostegno, specie didattico, solo ai fattori di contesto?

Tra l'altro, Il meccanismo dei "range di ore di risorse" collegato ai 5 livelli nelle 3 dimensioni ICF è abbastanza complicato e non ben chiarito. In più non sono esplicitati oggettivamente i range orari secondo i 5 livelli per ogni dimensione e secondo l'ordine di scuola, se non nel rapido esempio riportato. Questa incompletezza e vaghezza, invece che portare a proposte quantitative il più possibile oggettive e uniformi (probabile scopo di questo meccanismo simil-oggettivo, ma appena accennato), porterà piuttosto a libere interpretazioni soggettive dei diversi GLO sull'applicazione del meccanismo da utilizzare per individuare la quantificazione di ore di sostegno e di assistenza da proporre per l'anno successivo senza però recuperare la primazia del GLO nelle sue varie componenti e nella sue scelte strategiche.

Pag. 58 - 59

Laddove si parla di Assistenza alla Comunicazione (distinta per non vedenti, non udenti e per disabili intellettivi, aggiungere "con disturbi del neurosviluppo")

Il fabbisogno è quindi strettamente e dinamicamente correlato agli effettivi interventi messi in atto su più piani: dal sostegno didattico, all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, all'assistenza igienica di base, al lavoro cooperativo dei compagni di classe, di tutti gli insegnanti, alla fornitura di ausili (tastiera Braille), all'uso di nuove tecnologie (sintesi vocale), agli interventi sull'ambiente (percorsi guidati, adattamenti acustici ad es. per un alunno sordo segnante è indispensabile sempre la presenza dell'interprete lis per tutte le ore di lezioni ; per un alunno sordo oralista si assegnerà il numero di ore di assistenza per la comunicazione orale secondo le indicazioni del profilo di funzionamento o della diagnosi funzionale)

Pag. 61- 62

Se si vuole mantenere una distinzione con quanto definito entro il 30 giugno per coloro che già sono in un percorso di supporto scolastico alla disabilità si può parlare di "Pei provvisorio per nuovi casi".

Questo giusto per ricordare che il PEI lo redigerà la scuola di destinazione.

Occorre però ribadire chiaramente che la scuola di destinazione dovrà farlo entro il 30 giugno e che dovrà anche considerare **gli obiettivi** e quindi i consequenziali "**interventi necessari**" (sezione 5 del PEI saltata nell'articolato di pag. 63), compresa quindi la proposta delle varie risorse umane e delle varie ore.

Per queste pagine valgono le medesime perplessità e proposte emendative presentate per la sezione precedente

Pag. 63

La frase "È bene evidenziare che, nella procedura volta alla definizione delle misure di sostegno, con la correlata quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per la didattica e l'assistenza, i componenti del GLO sono direttamente responsabili delle decisioni assunte, che comportano oneri di spesa" sa molto di intimidazione, laddove invece per le proposte di ore si intendono qui riportate tutte le perplessità e le proposte emendative già indicate per la precedente sezione.

Perché la frase incriminata non è messa dopo l'affermazione che l'USR assegna il numero delle ore anche in numero ridotto rispetto a quello indicato nel pei? infatti la sentenza del consiglio di stato n. 2023/17 stabilisce che il DS , in tali casi, debba reiterare la richiesta inviandone copia alla corte dei conti a scanso di propria responsabilità per danni erariali cagionati a causa di soccombenza dell'amministrazione; e la sentenza della cassazione n., mi pare, 12215 /15 stabilisce che il numero delle ore indicate nel pei non può essere modificato dall'USR se non per precisi motivi esclusi quelli economici.

Pag. 63

Si dice che un componente qualsiasi del GLO può mettere in evidenza incongruenze circa il

contenuto della certificazione di disabilità rilasciata dalla commissione medico-legale dell'INPS e la richiesta di sostegni.

Proprio per ovviare a ciò riteniamo opportune le osservazioni a pag. 3 e l'inserimento della relativa tabella esplicativa.

Resta inteso che nessuna componente del GLO, se non quella sanitaria, può entrare nel merito della "tipologia" della disabilità.

Roma 31 agosto 2020